

Nome Prodotto	MEDIFLEX
Attività Assicurata	Medici iscritti all'Ordine Professionale Direttore Sanitario - Responsabile di Struttura Complessa Paramedici - Tecnici
Contraente	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Regime Professionale	La garanzia è prestata per il Medico, il Paramedico, il Tecnico in regime di dipendente Ospedaliero in Extramoenia o di Libero Professionista.
Bonus/Malus	La garanzia si articola in classi di merito (dalla uno alla diciotto) secondo lo status dei sinistri denunciati all'Assicurato.
Garanzie prestate	Responsabilità Civile Professionale, Responsabilità Civile Terzi, Responsabilità Civile Operatori
Massimali	€ 1.000.000,00 - € 1.500.000,00 - € 2.000.000,00
Retroattività	In presenza di una precedente polizza: la retroattività è pari alla durata continuativa della precedente copertura assicurativa o pari alla data di retroattività convenuta nella stessa. (se richiesto si dovrà fornire la polizza stipulata in precedenza) In assenza di una precedente polizza : 2 anni (gratuita) 5 anni (+30% sul premio annuo) 10 anni (+40% sul premio annuo) Illimitata (+50% sul premio annuo)
Garanzia Postuma	In caso di cessazione dell'attività (esclusa radiazione) per raggiunti limiti di età per morte o invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione l'attività professionale, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento ricevute dalla Compagnia entro un periodo di tempo pari a quello in cui è rimasto in corso il rapporto assicurativo e continuativo con la Compagnia, con un massimo di 5 anni dalla scadenza della polizza e successivi alla cessazione dell'attività.
Franchigia Fissa	Da € 500,00 a € 5.000,00 per ciascun evento secondo lo status dei sinistri denunciati all'Assicurato.
S.O.S. Studio	Estensione della copertura assicurativa alle multe e/o ammende per erronea interpretazione di norme (escluse quelle fiscali ed economiche) Massima esposizione € 10.000,00
Estensione Territoriale	Valida in tutti i Paesi Europei
Crediti Formativi ECM	L'Assicurato dichiara di essere in possesso dei crediti formativi prescritti dalla legge, e si conferma disponibile all'esibizione dei relativi attestati in caso di richiesta da parte dell'Assicuratore. Il mancato possesso dei titoli, o l'impossibilità a dimostrare di essere in una delle condizioni di esonero dall'obbligo di conseguire i crediti previste dalla legge, implicherà l'immediata revisione "ex-post" anche ai fini dell'eventuale/i sinistro/i in corso, della classe di assegnazione, e la conseguente applicazione del "pejus" mediante riassegnazione nella classe di merito come segue, in conformità alle previsioni di cui all'Art.1894 del Codice Civile: <ul style="list-style-type: none"> •nel caso di possesso di crediti ECM fino al 65% di quanto previsto, si applicherà un "pejus" pari a 4 classi di merito; •nel caso di possesso di crediti ECM fino al 40% di quanto previsto, si applicherà un "pejus" pari a 8 classi di merito; •nel caso di possesso di crediti ECM al di sotto del 40% di quanto previsto, all'Assicurato sarà assegnata la classe di merito "dodicesima".
Tutela Legale	Inclusa con Avvocati e Periti designati dalla Compagnia fino ad esaurimento del grado di giudizio, civile e penale.
Gestione Sinistri	L'Assicurato entro 10 giorni dalla data di notifica del sinistro ha l'obbligo di dare comunicazione scritta tramite Raccomandata A/R alla Compagnia.
Fatti Noti o Circostanze	Qualsiasi elemento o fatto suscettibile di causare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo venuto a conoscenza dell'assicurato mediante comunicazione formale con mezzo idoneo a garantire la certezza della data e la conservabilità della documentazione.
Richiesta di Risarcimento	Qualsiasi richiesta formale di risarcimento avanzata da terzi all'assicurato o all'ente di appartenenza, in cui il terzo richieda all'assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza dell'attività professionale; qualsiasi atto giudiziario, compresi avvisi di garanzia o comunicazioni inviate all'ente di appartenenza, di cui l'assicurato venga a conoscenza che possa dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurato.
Disdetta Polizza	Prevista con obbligo di comunicazione scritta tramite Raccomandata A/R alla Compagnia entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza.
N.B. La presente scheda non sostituisce il Fascicolo Informativo del quale si dovrà prendere visione prima della sottoscrizione del contratto	